



LE ROMAGNOLE

Le Romagnole Soc. Coop. Agricola p.a.

Via Fiumazzo n. 72

48022 LUGO (RA)

C.F. e P.IVA 00082850397

Tel.: 0545 / 284811

Fax: 0545 / 284812

www.leromagnole.it

E-mail: info@leromagnole.it

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

agenzie e filiali fuori della propria sede sociale.

ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa per azioni denominata

"Le Romagnole Società Cooperativa **Agricola** per azioni", in sigla

"Le Romagnole Soc. Coop. Agricola p. a."

La Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, nonché alle sue organizzazioni territoriali, anche di settore.

ART. 3

La Cooperativa ha durata fino al 31/08/2100; tale durata potrà essere prorogata e la Cooperativa anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Lugo (RA).

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essa può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali,



TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Essa si propone lo scopo di favorire, promuovere, agevolare e sviluppare l'attività d'impresa dei soci, di contribuire al contenimento dei costi di gestione delle loro aziende ed alla più efficiente organizzazione di queste, di migliorare le condizioni economiche, professionali e sociali dei soci medesimi, prestando loro servizi a condizioni vantaggiose, in particolare, trasformando i prodotti conferiti e ricercandone la collocazione più conveniente sul mercato, per conto dei soci conferenti, distribuendo a questi, quale prezzo dei prodotti conferiti, il ricavato delle vendite al netto delle spese.

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di prodotti.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

In considerazione di quanto sopra, lo Statuto assume valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle legge in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente degli apporti dei beni da parte dei propri soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) lavorare, trasformare e vendere le uve, i vini ed i mosti prevalentemente prodotti e conferiti dai propri soci;
- b) lavorare, vendere o conferire, anche in comune, sottoprodotti della lavorazione delle uve e dei vini prevalentemente dei propri soci;
- c) realizzare e gestire impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica, tramite l'utilizzo e la

valorizzazione prevalentemente delle biomasse prodotte o di risulta dall'attività agricola esercitata dai soci.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- a) acquistare direttamente sul mercato mosti e vini necessari per integrare quantitativamente e qualitativamente quelli conferiti dai soci e per utilizzare in maniera più conveniente gli impianti aziendali e, comunque, in misura tale che i prodotti lavorati e venduti dalla Cooperativa siano in prevalenza i prodotti conferiti dai soci della medesima;
- b) acquistare, costruire, gestire, sul territorio nazionale e all'estero, stabilimenti, impianti, magazzini, depositi, filiali e succursali per la produzione e la vendita dei propri prodotti e di quelli dei soci;
- c) prendere in affitto cantine, stabilimenti di produzione, depositi, magazzini ed impianti; vendere e cedere a noleggio, in locazione, in affitto o in comodato macchine, fabbricati, mobili ed immobili;
- d) promuovere studi e ricerche, gestendo campi e stazioni sperimentali nell'interesse della viticoltura e della enologia in generale, partecipando ad iniziative tese al miglioramento della produzione vitivinicola e della capacità professionale dei produttori; studiare e sviluppare, in tutte le forme necessarie, quelle iniziative tese alla produzione delle uve e alla qualificazione delle medesime, anche mediante la conduzione di terreni in affitto o proprietà;
- e) partecipare e favorire la costituzione di fondazioni, enti morali, associazioni e società, di diversa natura e specie, senza fini di lucro, tesi alla divulgazione ed allo studio dell'enologia in generale e del mondo contadino;
- f) sviluppare tutte le altre attività affini e connesse a quelle di cui sopra o che possano comunque giovare all'impresa sociale nonché ai soci e al miglioramento delle loro produzioni.

Inoltre, la Cooperativa potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- a. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di

alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo – gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 – septies C.C.;

- b. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

Infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del

risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.



TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 6

I soci cooperatori sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di conferimento di prodotti, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci cooperatori è variabile ed illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi a soci cooperatori le persone fisiche, le società e gli enti in qualsiasi forma costituiti che esercitano imprenditorialmente la coltivazione della vite, nonché tutte le Cantine Sociali produttrici di vino e/o prodotti vinosi intermedi derivanti dalla produzione dei propri soci aventi stabile sede sia in Italia che nella Comunità Europea.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale e partita I.V.A.;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione imprenditoriale, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 6;
- c) il numero di azioni che si impegna a sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dal successivo articolo 20, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'impegno a rispettare le norme statutarie e di regolamento ed ogni altra deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali, nonché la dichiarazione di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 42 e 43;
- e) l'estensione totale del terreno, la superficie vitata e la quantità prevista di uve che si impegna a conferire.

Nel caso si tratti di società, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la denominazione sociale, la sede e l'attività che ne

forma l'oggetto;

- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'estratto del verbale relativo alla delibera di adesione adottata dall'organo sociale competente per statuto e l'indicazione delle generalità del delegato a sottoscrivere la domanda e a rappresentare la società;
- d) il numero di azioni che si impegna a sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dai successivi artt. 19 e 20, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci cooperatori, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il versamento di cui al successivo art. 20 e sia stato versato l'eventuale sovrapprezzo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione.

In caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a sottoscrivere le azioni ed a versare il relativo

importo, alle condizioni e con le modalità previste dal successivo art. 20;

- b. a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c. a conferire:
 - c.1. le cantine sociali, i quantitativi di vini, mosti e sottoprodotti, che per ciascuna di esse saranno per ogni anno stabiliti dalla Cooperativa secondo i criteri previsti da regolamento, in relazione alle esigenze di produzione e commercializzazione della Cooperativa medesima e di ottimale utilizzo degli impianti;
 - c.2. i soci persone fisiche, società od enti diversi dalla cantine sociali, salvo deroghe motivate concesse dal Consiglio di Amministrazione, l'intera produzione di uva, eccettuati i quantitativi necessari per il fabbisogno familiare e dei propri associati; ai soci cooperatori che non adempiano a tale obbligo, quando non dipenda da cause di forza maggiore (grandine, brina, gelo, malattia, ecc.), il Consiglio di Amministrazione può applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% della media del valore di liquidazione degli ultimi tre anni di conferimento, senza tenere conto, ovviamente, dell'anno di mancato conferimento, salvo sempre il diritto di chiedere il risarcimento di maggiori danni subiti;
- d. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, fatta salva apposita e motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

SOCI SPECIALI

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione è pari a quanto previsto per i soci ordinari, con esclusione di eventuali capitalizzazioni effettuate mediante ritenuta sul valore del prodotto conferito.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere in qualsiasi momento. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13.

ART. 11

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 12

Il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, fatto salvo l'obbligo di darne

comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre anni.

Il socio cooperatore potrà recedere dalla Cooperativa senza alcun obbligo di preavviso, oltre che nei casi previsti dalla legge, qualora abbia perso i requisiti di ammissibilità o che comunque non sia più in condizioni di partecipare all'attività mutualistica.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui ai successivi artt. 42 e 43.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto alla data di scadenza del termine di preavviso, fermo restando l'obbligo del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Relativamente al rapporto mutualistico, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso alla data di scadenza del termine di preavviso, con il quale il recesso medesimo è stato comunicato. Pertanto, il socio cooperatore sarà tenuto ad adempiere tutte le obbligazioni contrattuali assunte verso la Cooperativa, in particolare a conferire i propri prodotti, fino alla suddetta scadenza, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente da tale obbligo, una volta risolto il rapporto sociale.

ART. 13

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci cooperatori:

- a) che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 6;
- c) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;
- d) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento delle quote sociali ovvero nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

- e) che violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da contratto, tra cui, in particolare, l'obbligo di conferimento dei prodotti, di cui all'art. 8, con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;
- f) che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 9;
- g) che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- h) che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;
- i) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti gravi.

Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Ai soci cooperatori esclusi potrà essere applicata una penale per la sola inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

La penale sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione, con la stessa deliberazione di esclusione, in misura variabile, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di Euro 25,82 fino ad un massimo comunque non superiore all'ammontare della quota sociale, oltre a quanto stabilito dal precedente art. 8, lettera c) per il caso di mancato conferimento.

Le penali a carico dei soci cooperatori esclusi saranno devolute, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto mutualistico.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 42 e 43 del presente statuto.

I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i

menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 15

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 23.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio cooperatore diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180

(centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci cooperatori esclusi.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro due anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Le quote sociali per le quali non venga richiesto il rimborso, nel termine suddetto, nonché le penali di soci esclusi, saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a riserva legale.



TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ART. 18

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi a soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Chi intende diventare socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta, contenente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita I.V.A., ovvero, qualora si tratti di persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei soci sovventori.

I soci sovventori sono obbligati: al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal

successivo art. 20; all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso del socio cooperatore. Al socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore, in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.



TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE – AZIONI

ART. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a.1. da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82, sottoscritte dai soci cooperatori;
 - a.2. dalle azioni sottoscritte dai soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;
- b. dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti, receduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti e da eventuali penali a carico dei soci ai sensi dell'art.17;
- c. da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;
- e. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 - 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 20

Le azioni dei soci cooperatori sono nominative.

Le azioni devono essere sottoscritte da tutti i soci cooperatori al momento della ricevuta comunicazione della delibera di ammissione e l'importo corrispondente ad almeno una di esse deve essere versato entro il termine di 30 giorni dalla data della sottoscrizione, mentre l'importo relativo alle restanti azioni sottoscritte dovrà essere versato nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto di seguito stabilito.

I soci cooperatori conferenti uva sottoscrivono azioni per un valore nominale complessivo pari ad una percentuale calcolata, nella misura stabilita da regolamento interno, sul prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti annualmente nel corso dei primi cinque esercizi sociali decorrenti dall'ammissione e comunque fino al raggiungimento di una partecipazione sociale massima di euro ventimila/00, per i soci persone fisiche, e di euro

centomila/00, per i soci diversi dalle persone fisiche; le azioni così sottoscritte saranno versate mediante una trattenuta effettuata dalla Cooperativa sulla liquidazione del prezzo dei prodotti conferiti e imputata a credito dei soci a tale titolo nella misura predetta.

I soci cooperatori conferenti prodotti diversi dall'uva sono tenuti a sottoscrivere un numero minimo di azioni nella misura stabilita dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio cooperatore persona fisica può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Le azioni sottoscritte dai soci sovventori sono nominative; il valore nominale, le modalità ed i termini di conferimento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili di tali azioni, saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria al momento della loro emissione.

Le azioni sottoscritte dai soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Il socio cooperatore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio cooperatore.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa in conseguenza di perdite non comporterà riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori.

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità di tali azioni, al momento della loro emissione.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, la Cooperativa avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, I, C.C.



TITOLO VI

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

ART. 21

L'esercizio sociale va dal 1° Agosto al 31 Luglio di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 C.C..

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il Consiglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C.

ART. 22

Il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi ed i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dallo stesso regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e

perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

ART. 23

L'Assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a. non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c. all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d. un dividendo ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
- e. un dividendo ai soci sovventori previsti dal Titolo IV, nella misura stabilita dal presente statuto, ovvero dalla deliberazione assembleare di emissione, ma comunque in misura non superiore a due punti in più rispetto al limite massimo di cui alla precedente lettera d);
- f. l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 24

Tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 22, in forza del quale il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori viene definito, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti, la Cooperativa non ha la possibilità di applicare l'istituto del ristorno di cui all'art. 2545 - sexies C.C.



TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART. 25

Sono Organi Sociali della Cooperativa:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Sindaci.

Sezione I - ASSEMBLEA

ART. 26

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

- a) pubblicato nel quotidiano "Il Resto del Carlino" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- b) affisso presso la sede sociale e gli stabilimenti aziendali, nonché comunicato ai soci mediante lettera semplice almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle stabilite dal comma precedente, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 C.C., l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 21.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere

luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 27

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
2. provvede alla nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché alla loro revoca;
3. determina la misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
4. provvede alla nomina obbligatoria per legge o facoltativa, ed alla revoca dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente, fissa i compensi loro spettanti;
5. conferisce, su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, e revoca, sentito lo stesso organo, l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato relativo all'intera durata dell'incarico;
6. delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
7. approva tutti i regolamenti interni e, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, quello disciplinante il rapporto mutualistico;
8. delibera, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;
9. delibera la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo di tali fondi; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a socio sovventore, oltre a quanto previsto dall'art. 18; il valore nominale di ciascuna azione di sovvenzione e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; le modalità ed i termini di esecuzione dei conferimenti; i diritti patrimoniali e di voto, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 6, può essere esercitata anche dai soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia riservata alla sua competenza dalla legge e dal presente

statuto nonché sottoposta alla sua preventiva autorizzazione dagli amministratori, ferma restando la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

ART. 28

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, C.C., alla competenza del Consiglio di Amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis C.C.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 29

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati, mentre l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di almeno il 3% (tre per cento) dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 30

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

ART. 31

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci cooperatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore sia persona fisica che persona giuridica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Hanno altresì diritto di voto i soci sovventori iscritti nell'apposito libro da almeno un mese; essi possono avere diritto ciascuno a più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea ordinaria al momento dell'emissione delle azioni.

In ogni caso, ai soci sovventori, di cui al Titolo IV, non può essere attribuito complessivamente più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tutti i soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla stessa categoria, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di due soci.

Il socio cooperatore, imprenditore individuale, può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ART. 32

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o rinuncia, dal Vice Presidente; in caso di assenza o di rinuncia di entrambi, essa sarà presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Sezione II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 21 (ventuno), eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche, tra i soci sovventori, entro il limite massimo di un terzo, e tra non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori persone fisiche ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Essi sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 34

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due consiglieri, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 35

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

1. formula i piani di medio termine e realizza i conseguenti programmi annuali di attività e di investimento;
2. propone le modificazioni statutarie da sottoporre all'Assemblea straordinaria;
3. delibera sulle operazioni commerciali, industriali, di trasformazioni e conservazione dei prodotti conferiti, in armonia con l'oggetto sociale;
4. predispose il bilancio ed i conti di gestione da presentarsi all'Assemblea; redige la relazione di cui all'art. 2428 Cod. Civ., indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;
5. propone gli eventuali regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea;
6. delibera sulla organizzazione dei servizi della Cooperativa;
7. delibera la nomina dei consiglieri che possono far

- parte della presidenza, oltre al Presidente ed ai Vicepresidenti;
8. delibera sull'eventuale nomina, sospensione o rimozione del direttore o dei dirigenti;
 9. assume, fissandone mansioni e retribuzioni, e licenzia il personale dipendente;
 10. conferisce e revoca a consiglieri, dipendenti o terzi, deleghe e procure sia per uno o più affari che per categorie di affari, definendone l'ampiezza ed i limiti, indicando i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
 11. è responsabile della politica sociale, garantendo un concreto funzionamento degli organi sociali e di partecipazione dei soci; delibera sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza, sulla esclusione dei soci e sulla comminazione delle sanzioni pecuniarie e delle penali a loro carico;
 12. delibera le operazioni per il finanziamento della società, con facoltà di contrarre mutui, conti correnti e qualsiasi altra obbligazione nell'interesse della Cooperativa;
 13. delibera e consente le iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni ipotecarie, gli annotamenti, la cancellazione di trascrizione ed ogni altra formalità presso le conservatorie dei registri immobiliari, le rinunce ad ipoteche legali;
 14. delibera la promozione di qualsiasi azione o ricorso in sede di giurisdizione civile, amministrativa, di contenzioso tributario od altro, nulla escluso od eccettuato, e per qualsiasi grado, compresa la revocazione; delibera la resistenza ad azioni di terzi e la compromissione di controversie in arbitrati rituali o liberi, con facoltà in tutti i casi di transigere;
 15. autorizza la concessione di prestiti, finanziamenti, avalli, fideiussioni e garanzie su operazioni compiute da società o enti, cui la Cooperativa aderisce;
 16. delibera sulla costituzione di società od enti, i cui scopi possono interessare l'attività della Cooperativa e sulla adesione o partecipazione della medesima ad enti federali, consortili o società aventi i suddetti scopi;
 17. delibera l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali immobiliari;
 18. delibera sui compensi da corrisponderci agli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale, per l'espletamento di particolari incarichi nell'interesse della Cooperativa;
 19. delibera in merito ad ogni attività mutualistica ed in genere a tutte quelle iniziative, rientranti nell'oggetto sociale, che possono tornare utili ai soci in una ottica di sviluppo della Cooperativa;
 20. propone all'Assemblea la costituzione dei fondi di cui all'art. 4 L. n. 59/92 e successive modificazioni e gestisce il collocamento delle azioni di sovvenzione;

21. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea; compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o dello statuto siano riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate dal precedente art. 28, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. ("Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni").

ART. 36

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C. (scegliendo i nuovi amministratori fra gli appartenenti alla stessa categoria, cui appartenevano gli amministratori da sostituire).

ART. 37

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto ad esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

ART. 38

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

Sezione III - COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE

LEGALE DEI CONTI

ART. 39

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. e successive modificazioni nonché quando la Cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi, ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua nomina.

Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ART. 40

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale può esercitare inoltre la revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere,

nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 41

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 42

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Restano, in ogni caso, escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali sia obbligatorio per legge l'intervento del pubblico ministero.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della

controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

ART. 43

Il Collegio Arbitrale si compone di tre arbitri nominati a cura del Presidente della C.C.I.A.A. di Ravenna, che provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Qualora il soggetto sopra designato non provvedesse, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede a Ravenna.



TITOLO IX

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

segunte ordine: soci sovventori; soci cooperatori.

ART. 44

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci.

ART. 46

Le clausole di cui agli artt. 44 e 45, primo comma non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

ART. 45

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive azioni nel



TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e ne stabilirà i poteri.



TITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 48

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

